



TEAMSYSYSTEM REVIEW

| n. 304

In collaborazione con





Modulo di integrazione ai servizi TS Pay

Con il modulo di integrazione ai servizi TS Pay puoi collegare il tuo sistema gestionale ai servizi di pagamento erogati da TeamSystem Payments Srl, sfruttando a pieno le opportunità offerte dalla nuova Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD2) e i vantaggi dell'open banking.



INCASSO

Digitalizzi e semplifichi la gestione del processo di incasso: tutto avviene online direttamente dalla piattaforma senza operazioni manuali di download/upload di fatture o eventuali invii tramite e-mail. Il tuo cliente potrà pagarti direttamente cliccando sul link in fattura o inserendo la propria carta di credito o IBAN attraverso un semplice link.



PAGAMENTO

Puoi saldare un pagamento o una fattura senza dover aprire home banking o altri servizi. Semplice e rapido, clicchi e dai la disposizione di pagamento dal tuo conto corrente.



ACCESSO AI CONTI E RICONCILIAZIONE

In un'unica interfaccia potrai leggere e interrogare i movimenti e i saldi dei tuoi conti correnti e carte di credito senza dover fare molteplici richieste ad ogni singola banca.

Perchè scegliere il modulo di integrazione fra il tuo gestionale e la piattaforma TS Pay:



Completa integrazione con i software TeamSystem



Più semplicità, meno burocrazia



Massima affidabilità e sicurezza

Schede operative

Le novità <i>post</i> conversione del Sostegni <i>ter</i>	2
In Gazzetta il Decreto Ucraina	14
La ricontrattazione dei canoni produce effetti sui ricavi di competenza	21

Scadenzario

Scadenze del mese di maggio	27
-----------------------------	----

Le novità *post conversione* del *Sostegni ter*

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, la L. 25/2022, di conversione, con modifiche, del D.L. 4/2022, c.d. Decreto *Sostegni ter*, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, comma 1	Rifinanziamento Fondo attività chiuse Per l'anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito con l'articolo 2, D.L. 73/2021. per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021. Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dal D.L. 73/2021.
Articolo 1, commi 2-3	Sospensione versamenti Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti: a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; b) Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. Viene, inoltre, previsto che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 2	Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio Nello stato di previsione del Mise è istituito il " <i>Fondo per il rilancio delle attività economiche</i> ", con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici Ateco 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti: 1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; 2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono: a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e " <i>attive</i> " nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici Ateco richiamati; b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001. Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.

	<p>Con provvedimento Mise, saranno individuati:</p> <ul style="list-style-type: none">- termini e modalità di invio della domanda;- indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura;- necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;- modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile. <p>All'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.</p> <p>Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. <p>Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.</p> <p>Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 3, comma 1	<p>Fondo per i parchi tematici, acquatici, geologici e zoologici</p> <p>Il Fondo di cui all'articolo 26, D.L. 41/2021, viene incrementato, per l'anno 2022, di 20 milioni di euro da destinare a interventi in favore di parchi tematici, acquatici, parchi geologici e giardini zoologici.</p>
Articolo 3, commi 2-2-bis	<p>Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà</p> <p>Intervenendo sull'articolo 1-ter, D.L. 73/2021, il c.d. Decreto Sostegni-bis, viene esteso l'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto.</p> <p>In particolare, il nuovo comma 2-bis, stanziava 40 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.</p> <p>Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.</p> <p>In sede di conversione in legge è stato previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istat definirà entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo, una classificazione</p>

Schede operative

	<p>volta all'attribuzione di un codice Ateco specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.</p>
Articolo 3, comma 3	<p>Allargamento perimetro credito rimanenze di magazzino</p> <p>Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all'articolo 48-<i>bis</i>, D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.</p> <p>Viene conseguentemente incrementata la disponibilità che passa da 150 a 250 milioni di euro per il 2022.</p>
Articolo 3, comma 3- <i>bis</i>	<p>Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali</p> <p>Introducendo il nuovo comma 624-<i>bis</i>, articolo 1, L. 234/2021, viene previsto che i soggetti che esercitano la facoltà di revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale prevista dall'articolo 110, D.L. 104/2020, prevista dal precedente comma 624, possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, articolo 110, D.L. 104/2020.</p> <p>In tal caso, nelle note al bilancio deve essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.</p>
Articolo 3, comma 4- <i>bis</i>	<p>Classificazione merceologica delle vendite a domicilio</p> <p>Viene previsto che l'Istat, entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo, dovrà definire una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), L. 173/2005, ai fini dell'attribuzione del codice Ateco.</p>
Articolo 4, comma 2	<p>Esonero contributivo turismo</p> <p>Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 7, D.L. 104/2020, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il medesimo esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.</p>
Articolo 4, commi 2- <i>ter</i> – 2- <i>septies</i>	<p>Esonero contributi per le agenzie di viaggio e i tour operator</p> <p>Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei <i>tour operator</i>, a decorrere dal 28 marzo, è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>L'esonero è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>, «<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 4- <i>bis</i>	<p>Ampliamento interventi ammessi al <i>tax credit</i> imprese turistiche</p> <p>Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, D.L. 152/2021, tra gli interventi ammessi rientrano in quelli di cui al comma 5, lettera c), anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, D.P.R. 380/2001, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di</p>

	<p>rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.</p>
Articolo 5	<p>Tax credit locazione imprese turistiche</p> <p>Viene prorogato ai canoni versati relativi ai mesi di febbraio e marzo 2022 il c.d. <i>tax credit</i> locazioni previsto dall'articolo 28, D.L. 34/2020, per le imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice Ateco 93.11.20 – Gestione di piscine.</p> <p>Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.</p> <p>L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 5-bis	<p>Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali</p> <p>Modificando l'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, la possibilità di sospensione temporanea dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali è prorogata agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.</p>
Articolo 6	<p>Proroga validità bonus termali</p> <p>Viene estesa al 31 marzo 2022 la validità dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis, D.L. 104/2020, non fruiti all'8 gennaio 2022.</p>
Articolo 6-ter	<p>Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti</p> <p>Intervenendo sul comma 1, articolo 24-ter, Tuir, viene modificato il perimetro applicativo dell'imposta sostitutiva, prevedendone l'applicazione nel caso di trasferimento in Comuni nei territori di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, rientranti negli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016 o in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.</p>
Articolo 6-quinquies	<p>Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto</p> <p>Viene prevista una specifica modalità di ingresso (articolo 27 T.U. Immigrazione e fuori dai flussi) per i lavoratori nomadi digitali e da remoto non appartenenti all'Unione Europea.</p> <p>Si considerano come tali i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.</p> <p>Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 28 marzo, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.</p>

Articolo 7, comma 1	Esonero contribuzione addizionale per integrazioni salariali I datori di lavoro dei settori di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I, D.L. 4/2022, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa con intervento degli ammortizzatori sociali sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (CIGO e CIGS) e 29, comma 8 (FIS), D.Lgs. 148/2015.
Articolo 7, comma da 2-bis a 2-quinques	Soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (L. 170/2010) sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione: l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore. Tali misure compensative e dispensative sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.
Articolo 8, comma 3	Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria L'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 65, comma 6, D.L. 73/2021, prevista per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, è prorogata al 30 giugno 2022.
Articolo 9, comma 1	Sponsorizzazioni sportive Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Si ricorda che la norma prevede un contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati. L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
Articolo 9, comma 2	Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo istituito con l'articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

<p>Articolo 9, comma 3</p>	<p>Destinazione del Fondo unico a sostegno e potenziamento del settore sportivo Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.</p>
<p>Articolo 10, commi 1 e 3</p>	<p>Transizione 4.0 Intervenendo sull'articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, è previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti in beni strumentali 4.0 inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto Mise, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.</p>
<p>Articolo 10-bis</p>	<p>Misure per il rafforzamento dell'azione dei Confidi in favore delle pmi Viene stabilito che i Confidi di cui all'articolo 13, comma 1, D.L. 269/2003, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, L. 147/2013, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a pmi operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il Confidi deve utilizzare, risorse proprie in misura non inferiore al 20% del finanziamento complessivo. I finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 54, L. 147/2013, sono concessi a tasso zero. Con decreto Mise di natura non regolamentare, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione, nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i Confidi devono soddisfare per concedere i finanziamenti.</p>
<p>Articolo 10-ter</p>	<p>Perizie per il credito di imposta beni strumentali Modificando l'articolo 1, comma 195, L. 160/2019 e il comma 1062, L. 178/2020, viene previsto che, relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.</p>
<p>Articolo 10-quater</p>	<p>Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.</p>
<p>Articolo 10-quater, comma 2</p>	<p>Proroga del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile è prorogato al 23 maggio.</p>
<p>Articolo 10-quinquies</p>	<p>Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 68, D.L. 18/2020, il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018, all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019 e all'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:</p>

Schede operative

	<p>a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;</p> <p>b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;</p> <p>c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.</p> <p>A tal fine, sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, D.L. 18/2020.</p> <p>Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente al 28 marzo 2022.</p>
Articolo 14, commi 1-2	<p>Riduzione oneri di sistema utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW</p> <p>Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, a integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 504, L. 234/2021, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il I trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.</p> <p>Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 2, D.Lgs. 47/2020, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).</p>
Articolo 14-bis	<p>Contributo per la riduzione dei costi dell'energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita</p> <p>Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del D.M. 13 gennaio 2011, presso la Presidenza del CdM è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate, finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.</p> <p>Con decreto del Presidente del CdM sono individuate le modalità di attuazione anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.</p>
Articolo 15, commi 1-2 e 4	<p>Credito di imposta imprese energivore</p> <p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.</p>

Articolo 15- <i>bis</i>	Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili A decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da: a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro 30 giorni dalla richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti le informazioni necessarie, come individuate da ARERA. In ragione di ciò, viene soppresso il successivo articolo 16.
Articolo 19, comma 6	Detrazioni per carichi di famiglia Il comma 6, articolo 19, D.L. 4/2022 interviene per modificare l'articolo 12, Tuir avente a oggetto le detrazioni per carichi di famiglia. Nello specifico, il comma 1, lettera d), articolo 12, Tuir ora prevede che la detrazione per ogni altra persona (diversa da coniuge e figli) indicata nell'articolo 433, cod. civ. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, da ripartire <i>pro quota</i> tra coloro che ne hanno diritto spetti a esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non si goda della specifica detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma. Il nuovo comma 4-ter prevede poi che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo 12, Tuir, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 siano considerati al pari dei figli per i quali tale detrazione, invece, spetta. Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, ai sensi della predetta lettera c) come modificata dal D.Lgs. 230/2021, la detrazione per figli fiscalmente a carico legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati spetterà solo se gli stessi hanno età pari o superiore a 21 anni, dato che per loro non è prevista l'erogazione dell'assegno unico e universale.
Articolo 22, comma 1	Proroga integrazioni salariali aziende di rilevanza strategica Alle aziende di minimo 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, D.L. 207/2012, viene data la possibilità, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, di presentare istanza di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, D.L. 103/2021.
Articolo 22, comma 4	Proroga sospensione mutui Comuni cratere Centro Italia Modificando l'articolo 14, comma 6, D.L. 244/2016, viene previsto che per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), D.L. 189/2016, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2022 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Modificando l'articolo 2- <i>bis</i> , comma 22, D.L. 148/2017, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di sospendere le rate del mutuo o dei finanziamenti.
Articolo 22- <i>bis</i>	Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'Imu per gli immobili inagibili Viene previsto che per i Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.L. 74/2012 e dall'articolo 67- <i>septies</i> , D.L. 83/2012, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2- <i>bis</i> , comma 43, secondo periodo, D.L. 148/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'Imu è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Articolo 23	<p>Integrazioni salariali: ulteriori modifiche al D.Lgs. 148/2015</p> <p>L'articolo apporta modifiche al D.Lgs. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali. Nello specifico viene soppresso l'ultimo periodo del comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 5. In sostanza l'esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, è mantenuto anche dal 1° gennaio 2022 relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Le modifiche all'articolo 7, comma 5-<i>bis</i>, D.Lgs. 148/2015 dispongono che in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>All'articolo 8, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015 viene precisato che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</p> <p>Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.</p> <p>All'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 viene previsto che l'esame congiunto, preventivo alla richiesta di ammortizzatore sociale, possa essere svolto anche in via telematica.</p> <p>Dal 27 gennaio 2022 viene abrogato il comma 5, articolo 22-<i>ter</i>, D.Lgs. 148/2015 ovvero la previsione, per l'anno 2022, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'articolo 22-<i>bis</i>, D.Lgs. 148/2015 potesse essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.</p>
Articolo 23- <i>quater</i>	<p>Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro</p> <p>È prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione che prevede che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la sostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.</p>
Articolo 26, commi 1-4	<p>Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo</p> <p>Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal <i>virus</i> responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione Mipaaf sono istituiti 2 fondi denominati:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (c.d. Fondo di parte capitale), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022; e2. Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola (c.d. Fondo di parte corrente), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. <p>Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione Europea, ed è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto Mipaaf.</p>

Schede operative

	<p>Il Fondo di parte corrente è destinato a indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto Mipaaf sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.</p> <p>La concessione dei contributi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.</p>
Articolo 26, comma 4-bis	<p>Assemblaggio vini Igp</p> <p>Introducendo il comma 5-bis, articolo 38, L. 238/2016, si prevede che per i vini Igp, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica Igp, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare.</p>
Articolo 26-quater	<p>Misure urgenti a sostegno del settore avicolo</p> <p>Modificando l'articolo 1, comma 528, L. 234/2021, è incrementato a 40 milioni di euro, l'importo in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate.</p> <p>Inoltre, si prevede che le risorse siano impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.</p>
Articolo 27	<p>Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p> <p>Modificando l'articolo 54, D.L. 34/2020, viene incrementato a 2,3 milioni di euro rispetto ai precedenti 1,8 milioni di euro, l'importo massimo delle misure di aiuto stanziabili da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e CCIAA.</p> <p>Viene inoltre previsto, per effetto della sostituzione del comma 3, che gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.</p> <p>Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell'articolo 54, D.L. 34/2020, e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.</p>
Articolo 27-bis	<p>Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura</p> <p>Viene stabilito che entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, saranno aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al D.M. 13 gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.</p>
Articolo 28	<p>Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche</p> <p>Viene modificato l'articolo 121, D.L. 34/2020, stabilendo che il contribuente può alternativamente scegliere tra:</p> <p>a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni</p>

solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

b) la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui sopra non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Anche per i crediti disciplinati dal successivo articolo 122, D.L. 34/2020, è prevista la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 o 122, D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Anche per il c.d. tax credit turismo (articolo 1, D.L. 152/2021) e per quello previsto per la digitalizzazione dei tour operator e le agenzie di viaggio (articolo 4, D.L. 152/2021), è prevista la cedibilità solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020. I contratti di cessione in violazione di quanto sopra sono nulli

Articolo 28-ter

Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale

L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, D.L. 34/2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni.

Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020. L'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta e comunica i relativi dati al Mef.

Articolo 28- <i>quater</i>	<p>Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante modifica dell'articolo 1, L. 234/2021 (nuovo comma 43-<i>bis</i>) si prevede che per i lavori edili (Allegato X al D.Lgs. 81/2008) di importo superiore a 70.000 euro, i <i>bonus</i> previsti in edilizia, come il 110% (in particolare, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-<i>ter</i>, 120 e 121, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013 dall'articolo 1, comma 12, L. 205/2017, e dall'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori (e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori) è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.</p> <p>Tale indicazione deve essere verificata per il rilascio, ove previsto, del visto di conformità. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle casse edili.</p> <p>Il comma 43-<i>bis</i>, articolo 1, L. 234/2021, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.</p>
-------------------------------	--

Riferimenti normativi

D.L. 4/2022 convertito con L. 25/2022

In Gazzetta il Decreto Ucraina

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il D.L. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, con il quale il Governo introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante</p> <p>A decorrere dal 21 marzo e fino al 21 aprile, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono rideterminate nelle seguenti misure:</p> <p>a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;</p> <p>b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.</p> <p>Per il medesimo periodo l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non trova applicazione. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la diminuzione prevista dall'articolo 1, comma 290, L. 244/2007.</p> <p>Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa come sopra individuata, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, devono trasmettere all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, D.Lgs. 504/1995 o per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti al 21 marzo e al 21 aprile.</p> <p>La comunicazione è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, D.Lgs. 504/1995.</p> <p>Per le medesime finalità dovrà essere riportata nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11, D.L. 124/2019, l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.</p>
Articolo 2	<p>Bonus carburante ai dipendenti</p> <p>Limitatamente al 2022, è previsto che l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir.</p>
Articolo 3	<p>Credito d'imposta per le imprese per l'acquisto di energia elettrica</p> <p>Viene introdotto, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p>

	<p>Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.</p> <p>Con provvedimento direttoriale l'Agenzia delle entrate individuerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica.</p>
Articolo 4	<p>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale</p> <p>Viene previsto, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5, D.L. 17/2022, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.</p>

	<p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.</p> <p>Con provvedimento direttoriale l'Agenzia delle entrate individuerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica.</p>
Articolo 5	<p>Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore</p> <p>Vengono previsti i seguenti incrementi dei crediti di imposta introdotto con il D.L. 17/2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il contributo previsto per le c.d. imprese energivore (articolo 4) passa dal 20 al 25%; 2. il contributo previsto per le c.d. imprese gasivore (articolo 5) passa dal 15 al 20%.
Articolo 6	<p>Bonus sociale elettricità e gas</p> <p>Viene stabilito che per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai <i>bonus</i> sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, D.M. 29 dicembre 2016, è pari a 12.000 euro.</p>
Articolo 8, comma 1	<p>Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici</p> <p>Viene introdotta la possibilità per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.</p>
Articolo 8, comma 7	<p>Fondo di garanzia pmi</p> <p>Viene rifinanziato il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.</p>
Articolo 9	<p>Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale</p> <p>Viene stabilito che i crediti d'imposta di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 15, D.L. 4/2022; e - agli articoli 4 e 5, D.L. 17/2022 <p>riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.</p> <p>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno definite le modalità attuative comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, sempre D.L. 34/2020.</p>

Articolo 10	<p>Imprese energivore di interesse strategico</p> <p>Viene introdotta la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, da parte di SACE di rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma a imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con D.P.C.M. adottato su proposta del Mise di concerto con il Mef.</p>
Articolo 11	<p>Disposizioni in materia di integrazione salariale</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 44, D.Lgs. 148/2015, viene previsto che, nell'anno 2022, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, sia riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.</p> <p>Inoltre, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I, D.L. 21/2022 rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, D.Lgs. 148/2015 (Fis e Fondi di solidarietà) che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni sia riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.</p> <p>Infine, si esonerano i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A, D.L. 21/2022 che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa dal pagamento della contribuzione addizionale.</p>
Articolo 12	<p>Esonero contributivo</p> <p>L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, L. 178/2020 (esonero <i>under 36</i>) è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (articolo 1, comma 852, L. 296/2006), ovvero lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.</p>
Articolo 14, comma 1	<p>Modifiche al contratto di trasporto di merci su strada</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 6, D.Lgs. 286/2005, disciplinante le forme dei contratti nell'autotrasporto, prevedendo che tra gli elementi essenziali del contratto vi è anche la clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.</p> <p>Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-<i>bis</i>, è stabilito che, con il fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, L. 190/2014.</p>
Articolo 15	<p>Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto</p> <p>Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, D.L. 451/1998, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>Inoltre, anche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, L. 190/2014, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, L. 266/2005.</p>

Articolo 16	<p>Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti</p> <p>Viene previsto, per l’esercizio finanziario 2022, l’esonero dal versamento del contributo, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), D.L. 201/2011, da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla L. 298/1974.</p> <p>A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2022.</p>
Articolo 17	<p>Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto</p> <p>Viene istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.</p> <p>Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità, da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 21 marzo 2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.</p>
Articolo 18	<p>Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca</p> <p>Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo I solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.</p> <p>In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta, che viene rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>

Articolo 19	<p>Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari</p> <p>Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere al 21 marzo 2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento 1408/2013 e dal Regolamento (UE) 717/2014, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui sopra possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita da Ismea.</p> <p>Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di Ismea, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.</p>
Articolo 20, comma 1	<p>Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura</p> <p>Per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, L. 178/2020, è incrementata di 35 milioni di euro.</p>
Articolo 21	<p>Economia circolare in agricoltura</p> <p>Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5, D.M. 25 febbraio 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, D.L. 83/2012 che, per effetto delle modifiche apportate è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, D.M. 25 febbraio 2016.</p> <p>Con decreto Mipaaf, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 21 marzo 2022, saranno definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.</p>
Articolo 22	<p>Credito d'imposta per Imu in comparto turismo</p> <p>Viene introdotto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% di quanto versato titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.</p> <p>Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p>
Articolo 37	<p>Contributo straordinario contro il caro bollette</p> <p>Viene introdotto, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.</p>

Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.

Il contributo, a contrario, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%.

Ai fini del calcolo del saldo si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

I soggetti tenuti al pagamento del contributo che partecipano a un gruppo Iva costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater*, D.P.R. 633/1972, per determinare i saldi assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo Iva che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, D.M. 6 aprile 2018, e per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del D.P.R. 600/1973.

Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate saranno definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

Il contributo non è deducibile ai fini Ires e Irap.

Riferimenti normativi

D.L. 21/2022

La ricontrattazione dei canoni produce effetti sui ricavi di competenza

A fronte della crisi economica generata dalla pandemia in corso, nel corso di questi ultimi mesi non sono mancate rinegoziazioni temporanee dei canoni di locazione o di affitto d'azienda in favore dei locatari danneggiati dalla sopravvenuta situazione di crisi. La ricontrattazione dei canoni di locazione è stata peraltro incentivata dal Legislatore che ha stabilito, per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021, delle condizioni al verificarsi delle quali le parti sono "chiamate a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione". Dal punto di vista contabile, uno dei temi su cui riflettere è il corretto trattamento della riduzione (o azzeramento) del canone di locazione o di affitto d'azienda, nel caso in cui la rinegoziazione intervenga in un momento successivo alla maturazione dello stesso, sulla base del principio della competenza economica.

Rinegoziazione delle locazioni commerciali: inquadramento normativo

In considerazione del periodo di emergenza sanitaria in corso ormai dal lontano gennaio 2020, il Governo si è spesso posto il problema di come sostenere economicamente le imprese locatrici, nel caso in cui le controparti locatarie, avendo subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi derivante dalle restrizioni sanitarie, non siano state in grado di adempiere ai loro obblighi e a versare puntualmente i canoni dovuti.

Il contratto di locazione, infatti, implica una serie di obblighi da entrambe le parti. Il locatario ha l'obbligo di versare, entro le scadenze convenute, il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione, mentre il locatore dell'immobile è tenuto a pagare le imposte sul reddito, secondo il principio di competenza, sui canoni di locazione che si presume incasserà in virtù di un contratto di locazione, a prescindere dal loro effettivo incasso. La chiusura forzata di molte attività lavorative durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria ha fatto insorgere, tra i tanti, anche il problema, per i locatari, di come sostenere il costo dell'affitto degli immobili a uso commerciale, per i locatori, di dover recuperare i capitali per pagare le imposte sui canoni eventualmente non percepiti.

Nel corso dell'emergenza sanitaria, da più controparti politiche è stata espressa la necessità di adottare misure in grado di espungere dalla tassazione i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020 (data di inizio della pandemia) a causa delle difficoltà economiche e finanziarie generate dalla situazione di emergenza sanitaria.

Per gli immobili ad uso abitativo, già l'articolo 9-*quater*, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto "Ristori") aveva previsto un ristoro, sottoforma di contributo a fondo perduto, per i locatori che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, avrebbero accordato al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021.

Per gli immobili a uso strumentale, invece, è stata la L. 69/2021 di conversione del D.L. 41/2021, anche noto come Decreto "Sostegni", ad ammettere, tramite una specifica disposizione normativa, un percorso condiviso tra locatore e locatario per la ricontrattazione delle locazioni commerciali. Si tratta dell'articolo 6-*novies*, D.L. 41/2021 successivamente modificato dall'articolo 4-*bis*, comma 1, D.L. 73/2021, anche noto come Decreto "Sostegni-bis", inserito in sede di conversione in legge, il quale – nella versione attualmente in vigore – dispone che: "nei casi in cui il locatario non abbia avuto il diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e

il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021”.

La rinegoziazione del contratto riguarda esclusivamente i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente (1° marzo 2019 – 30 giugno 2020) e la cui attività sia stata sottoposta a una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020.

Come si evince dalla lettura della norma, il suo ambito applicativo risulta vincolato al verificarsi di una serie di particolari condizioni:

- il locatario non deve aver avuto accesso ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato dall’8 marzo 2020 per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dallo stato di emergenza in atto;
- il locatario non deve aver beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati dal locatore;
- il locatario deve aver registrato un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno 2021 rispetto al periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 di almeno il 50%;
- l’attività del locatario deve aver subito la chiusura obbligatoria per legge per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020.

Ciononostante, il fatto che la norma delimiti la procedura di rinegoziazione dei canoni al verificarsi delle predette condizioni, non significa che le parti non possano rinegoziare il contratto che li vincola anche liberamente, al di fuori delle predette circostanze, nell’ambito dell’autonomia negoziale, fermo restando il limite trentennale per i contratti di locazione ex articolo 1573, cod. civ..

Come evidenziato nelle schede di lettura al D.L. 73/2021 del Senato *“Prevedere per legge un “richiamo” alla rinegoziazione secondo un principio di buona fede, stabilendo i casi in cui tale richiamo opera, sembra una norma destinata a spiegare effetti sia tra le parti sia con riferimento ai giudici in caso di contenzioso, fornendo dei parametri legislativamente fissati per poter stabilire se la riduzione del canone fosse in qualche misura “dovuta” e se il nuovo canone sia ragionevole. Ad esempio, la durata di operatività del canone ridotto è fissata in 5 mesi nel 2021”.*

A onor di cronaca, la proposta iniziale prevedeva per il 2021, a fronte delle difficoltà derivanti dalla pandemia, delle agevolazioni per favorire la rinegoziazione volontaria dei canoni di locazione in termini di riconoscimento ai conduttori della facoltà di corrispondere il 50% del canone di locazione previgente e di un contributo aggiuntivo a fondo perduto del 25% del canone di locazione, mentre per i locatori il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% del medesimo canone. La proposta è stata però bocciata a seguito del riesame in Parlamento, in ragione della concomitante entrata in vigore del *tax credit* locazione di cui all’articolo 4, D.L. 73/2021 e l’articolo 6-*novies*, D.L. 41/2021 riscritto nella versione descritta sopra.

Se è vero che l’oggetto della contrattazione nella formulazione definitiva della norma appare ben delimitata a un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021, giova ricordare come le parti siano, nell’ambito dell’autonomia negoziale, sempre legittimate a rinegoziare il contratto che le vincola e a rideterminare liberamente la durata delle nuove condizioni contrattuali.

Dal punto di vista dell’imposizione indiretta, ancorché l’accordo di riduzione del canone non rientri tra gli eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione che devono essere portati a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria attraverso assoggettazione autonoma alla registrazione, la sua registrazione potrebbe comunque essere opportuna.

L’Agenzia delle entrate, infatti, con la risoluzione n. 60/E/2010 ha osservato come ai sensi degli articoli 3 e 17, D.P.R. 131/1986 (*“Tur”*), solamente le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dell’originario contratto devono essere registrate in termine fisso anche se stipulate verbalmente oppure tramite scrittura privata non autenticata. Pertanto, fatto salvo il caso in cui l’accordo di riduzione del canone sia stato redatto sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, non sus-

siste in capo ai contraenti alcun obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria la modifica contrattuale intervenuta.

Tuttavia, in considerazione degli effetti fiscali connessi alla riduzione del canone di affitto, potrebbe essere utile procedere alla registrazione delle modifiche contrattuali. Infatti, a prescindere dalla forma in cui l'accordo è stato raggiunto dalle parti, verbalmente oppure nella forma della scrittura privata non autenticata, la riduzione del canone di affitto determina la riduzione della base imponibile ai fini delle imposte dirette in capo al locatore.

Per tale motivo, dare data certa alla modifica contrattuale intercorsa risponde a esigenze di natura probatoria e può mettere al riparo da future contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. La facoltà di registrare volontariamente un nuovo accordo prevista ai sensi dell'articolo 8, Tur, consente alle parti contraenti di rendere edotta l'Amministrazione finanziaria circa i nuovi accordi, rendendoli certi e opponibili ai terzi.

La registrazione è tanto più opportuna tenuto conto della particolare disciplina agevolativa prevista ai fini dell'imposta di registro e di bollo per la registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione di immobili. Infatti, sia per le locazioni di immobili a uso abitativo, sia per le locazioni di immobili commerciali, l'articolo 19, D.L. 133/2014 (anche noto come Decreto "sblocca Italia") ha previsto l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di locazione ancora in essere. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la riduzione del canone sia pattuita per un periodo delimitato e non fino alla scadenza naturale del contratto.

Nel caso, invece, degli accordi di temporanea sospensione del pagamento del canone di locazione, l'imposta di registro dovuta è pari a 67 euro, mentre è prevista l'apposizione della marca da bollo di 16 euro per ogni 100 righe o 4 pagine, per ogni copia¹.

Si ricorda che laddove l'accordo di riduzione del canone di affitto sia stato raggiunto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l'obbligo di registrazione sussiste per legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 10, Tur. È il caso della riduzione del canone di affitto di azienda, il cui contratto di affitto richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, di regola, analoga forma dovrebbe essere adottata per tutti gli atti modificativi del contratto stesso. In tal caso, la registrazione è obbligatoria in termine fisso (20 giorni dalla stipula/autentica) con versamento di 200 euro a titolo di imposta di registro e 16 euro marca da bollo ogni 100 righe oppure 4 pagine, per copia.

Uguale trattamento fiscale è riservato agli accordi di sospensione, anche temporanea, del canone di affitto d'azienda.

Aspetti contabili relativi alla rinegoziazione delle locazioni commerciali

A fronte della rinegoziazione dei canoni di locazione, il locatario sosterrà un costo inferiore e il locatore registrerà un ricavo minore. Nessun dubbio sorge nel caso in cui la ricontrattazione riguardi canoni di locazione di competenza futura.

Ma qual è il corretto trattamento contabile da riservare ai canoni ove la rinegoziazione intervenisse a posteriori rispetto al momento della loro maturazione sulla base del principio della competenza economica?

È il caso in cui la ricontrattazione tra le parti riguardi canoni scaduti, per mensilità precedenti, già contabilizzati in bilancio secondo il principio della competenza economica, in contropartita ai crediti rimasti insoluti.

Il dubbio è lecito: la rinegoziazione interviene in un momento successivo alla maturazione dei canoni rilevati tra i ricavi secondo il principio della competenza economica ma nello stesso anno in cui si genera l'insoluto. Lo sconto concesso dal locatore riguarda quindi canoni già maturati e imputati al Conto economico per competenza.

Da un lato, se è vero che i canoni di affitto sono stati registrati correttamente in conformità

¹ Articolo 5, Tariffa allegata al Tur e articolo 2, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972.

al principio della competenza economica, sulla base di un accordo intercorso tra le parti (solo successivamente modificato), il sopravvenuto accordo che determina la riduzione della pretesa creditizia sui canoni insoluti non dovrebbe autorizzare una riduzione dei propri ricavi imponibili, bensì una decurtazione del credito esposto nell'attivo di Stato patrimoniale in contropartita a una perdita su crediti. L'utile dell'esercizio risulterebbe, dunque, correttamente decurtato dell'importo del credito non riscosso per sopravvenuto accordo, mentre dal punto di vista fiscale la perdita su crediti assumerà una rilevanza fiscale nei limiti previsti dall'articolo 101, comma 5, Tuir.

Dall'altro lato è pur vero che l'accordo di riduzione del canone di affitto attraverso il quale il locatore rinuncia a una parte dei crediti già maturati e contabilmente registrati non concretizza una ipotesi contrattuale autonoma, ma si inserisce nel contesto di una più ampia rinegoziazione del contratto di affitto, il cui effetto sarebbe una riduzione "originaria" dei ricavi di competenza. A supporto di questa tesi, giova ricordare che i ricavi di competenza sono:

- rilevati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi direttamente connessi con la prestazione dei servizi, secondo il disposto di cui all'articolo 2425-bis, cod. civ.;
- espressi al netto delle rettifiche che li riguardano, a esclusione di quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di Principi contabili, secondo il § 50, dell'Oic 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

In tal caso, dal punto di vista fiscale, varrebbe:

- per i soggetti diversi dalle micro-imprese, il principio della derivazione rafforzata di cui all'articolo 83, comma 1-bis, Tuir, che consente di attribuire rilevanza fiscale ai ricavi contabilizzati, correttamente, in conformità ai principi civilistici e contabili nazionali;
- per le micro-imprese la regola di cui all'articolo 109, comma 1, Tuir che annuncia la rilevanza fiscale dei ricavi registrati in ottemperanza al principio della competenza, in applicazione delle disposizioni civilistiche.

La questione è stata affrontata dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 716/E/2021. Ripercorriamo la fattispecie esposta, le considerazioni dell'istante e il parere fornito dall'Agenzia delle entrate nelle successive righe.

Il caso riguardava una società Alfa, affittante e la società Beta, conduttore del compendio aziendale composto dal godimento di un immobile e dalle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività di grande magazzino.

Il canone annuo concordato in 1.200.000 euro fino al 31 marzo 2021 sarebbe successivamente aumentato a 1.275.000 euro. Tuttavia, la forte contrazione dei ricavi subita dal conduttore e causata dalle restrizioni a fronte dell'epidemia ha indotto le parti contraenti a rinegoziare il contratto, con scrittura privata del 15 dicembre 2020, prevedendo la non debenza dei canoni di luglio, agosto e in parte di settembre 2020 già scaduti alla data del sopravvenuto accordo, a fronte di alcuni impegni assunti dal conduttore Beta (differimento degli originari termini di recesso e pagamento dei canoni rimasti insoluti).

L'accordo è stato raggiunto in data successiva rispetto alla fatturazione dei canoni non riscossi, pertanto l'istante ha dovuto emettere una nota di credito a favore del conduttore Beta.

L'istante evidenzia come la rinegoziazione del canone sia avvenuta in "coerenza con il generale principio del diritto civile secondo cui ogni qualvolta una sopravvenienza passiva – quale è senza dubbio l'epidemia Covid-19 – alteri l'assetto giuridico-economico formalizzato con l'accordo contrattuale, la parte danneggiata deve poter esercitare la facoltà di rinegoziare il contenuto delle prestazioni al fine di modificare il contratto per riportarlo all'equilibrio originario" e come "l'eventuale "rinuncia" a determinati crediti per canoni disposta dal locatore o affittante per far fronte alla sopravvenuta emergenza, debba essere inquadrata come una modifica dell'originario contratto".

Non si tratterebbe, infatti, a detta dell'istante, di una "nuova regolamentazione dei reciproci interessi" ma della "sostituzione, in tutto o in parte, del preesistente assetto contrattuale" che si giustifica

esclusivamente alla luce dello squilibrio sinallagmatico causato dall'epidemia a danno del conduttore. Sulla corretta qualificazione, ai fini fiscali, della "rinuncia" concessa da Alfa ai crediti relativi ai mesi di luglio, agosto e parte di settembre 2020, formalizzata con scrittura privata nel dicembre 2020, l'Agenzia delle entrate si è espressa nei termini che seguono.

Anzitutto, è stato premesso che, essendo l'istante soggetto diverso dalle micro-imprese trova applicazione il principio della derivazione rafforzata di cui all'articolo 83, Tuir, pertanto valgono i criteri di qualificazione, oltre che di imputazione temporale e di classificazione in bilancio previsti dai rispettivi Principi contabili. Quindi, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali così come rappresentati in bilancio secondo l'applicazione corretta dei Principi contabili di riferimento.

Dal punto di vista contabile, l'Agenzia delle entrate ricorda il disposto secondo cui *"le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi a esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di Principi contabili rilevate ai sensi dei § 47-53 e 15-20 dell'Oic 29"*².

L'Agenzia delle entrate valorizza il contesto costituito dalla sopravvenuta emergenza pandemica che ha motivato la ricontrattazione del credito, evidenziando che solo in considerazione delle temporanee difficoltà economiche affrontate dall'affittuaria a causa dell'emergenza pandemica Alfa acconsentiva alla modifica parziale e temporanea di alcune previsioni del contratto. Per questi motivi, inquadra la rinuncia ai crediti accordata da Alfa *"in una vicenda assimilabile a una modifica dell'originario contratto e non a una modifica unilaterale da parte della società istante"*. In pratica le parti, per correggere lo squilibrio sinallagmatico causato dall'epidemia Covid-19, hanno inteso modificare in parte il preesistente assetto contrattuale e non formularne uno nuovo.

Per queste motivazioni, l'Agenzia delle entrate riconosce la natura di *"minor ricavo"* alla rinuncia al credito operata da Alfa e non di *"perdita su crediti"*, con importanti conseguenze sul piano fiscale.

Infatti, questa classificazione contabile si rivela favorevole dal punto di vista del trattamento fiscale del componente negativo di reddito, risultando la rinuncia al credito accordata da Alfa totalmente deducibile, in termini di minori ricavi rilevati contabilmente. Una diversa interpretazione dei principi civilistici e contabili avrebbe portato alla registrazione di una perdita su crediti che non sarebbe stata deducibile in mancanza degli elementi certi e precisi di cui all'articolo 101, comma 5, Tuir.

È possibile giungere a uguali conclusioni nel caso in cui l'impresa Alfa fosse stata una micro-impresa, pur non trovando applicazione, in tale ipotesi, il principio della derivazione rafforzata.

Come già ricordato, sul piano contabile, in virtù dei principi del codice civile e del Principio contabile nazionale Oic 12, i ricavi sono registrati al netto delle rettifiche relative alle componenti di reddito del medesimo esercizio e degli sconti e abbuoni relativi alle medesime prestazioni. Tali principi trovano applicazione anche per le micro-imprese, le quali saranno tenute a rilevare il ricavo corrispondente ai canoni di locazione al netto degli importi rinegoziati nel corso del medesimo esercizio, proprio come le imprese diverse dalle micro-imprese. Sul piano fiscale, invece, vale la regola stabilita all'articolo 109, comma 1, Tuir, secondo la quale *"i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni"*.

Tra gli eventi in grado di conferire esistenza certa e determinazione obiettiva dell'ammontare a un costo, non c'è dubbio che vi sia anche la rinegoziazione dei termini contrattuali.

A diverse conclusioni si dovrebbe giungere nel caso in cui la ricontrattazione riguardi canoni di locazione o di affitto d'azienda già assoggettati a tassazione in precedenti esercizi. È il caso in cui le parti rinegozino il contenuto del contratto di locazione, rimodulando la debenza degli importi

² § 50, Oic 12 "Composizione e schemi del bilancio di esercizio", versione 2017.

dei canoni di competenza di precedenti esercizi, già registrati tra i ricavi di competenza dei precedenti esercizi e così assoggettati a tassazione. In tal caso, infatti, il locatore dovrà registrare la sopravvenuta insussistenza del credito vantato nei confronti del locatario in contropartita a una sopravvenienza passiva, interamente deducibile. Solo con la ricontrattazione del canone di locazione, infatti, il minore ricavo ha assunto il carattere della certezza nell'esistenza e obiettiva determinabilità nell'ammontare.

Riferimenti normativi

articolo 9-quater, D.L. 137/2020

articolo 6-novies, D.L. 41/2021

articolo 4 e 4-bis, comma 1, D.L. 73/2021

Scadenze del mese di maggio

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° maggio 2022 al 31 maggio 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 2 maggio

Esterometro

Con riferimento operazioni nel 1° trimestre 2022, scadeo oggi il termine per l'invio dell'esterometro.

lunedì 16 maggio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamento premio Inail

Scade oggi il versamento del premio Inail calcolato in autoliquidazione. Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. Le scadenze dei versamenti delle 4 rate sono il 16/2, 16/5, 22/8 e 16/11.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade oggi la rata trimestrale dei contributi sul minimale di reddito dovuta da artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali IVS.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno rateizzato il debito d'imposta relativo all'anno 2021, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare la terza rata.

Ritenute condomini

I condomini sostituiti d'imposta devono versare entro oggi le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Iva periodica

I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono versare entro oggi l'imposta dovuta rispettivamente per il mese di aprile e primo trimestre utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e codice tributo 6004 ovvero 6031. I soggetti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità versano oggi l'imposta relativa al secondo mese precedente.

Ritenute

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

ACCISE

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

venerdì 20 maggio

Enasarco

Scade oggi l'invio della distinta e il versamento dei contributi Enasarco 1° trimestre 2022.

Dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

mercoledì 25 maggio

Intrastat

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

martedì 31 maggio

Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2022.

Intra 12

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel secondo mese precedente.

Lipe

Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel 1° trimestre 2022.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2022 (se importo inferiore a 250 euro posticipabile al 30 settembre 2022)



TeamSystem Studio Cloud

Esperienza digitale per Commercialisti e Consulenti del lavoro

La soluzione per innovare
e far crescere il business del Professionista.
Una piattaforma collaborativa, sicura, mobile e in cloud.

Per info: www.teamsystem.com/teamsystem-studio-cloud

TEAMSYSTEM REVIEW

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

Editrice TeamSystem

Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro

Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

S.E. o O.

Riproduzione vietata



 **TeamSystem**

PREMIUM PARTNER